

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
"LINGUE E CULTURE EUROPEE"
(CLASSE L-12 Mediazione linguistica)**

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in "Lingue e Culture europee" (classe L-12), in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti; in particolare, il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo www.unimore.it/regolamenti.
2. Il Corso di laurea in "Lingue e Culture europee" (classe L-12) afferisce alla Facoltà di "Lettere e Filosofia". L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in "Lingue e Culture europee" di seguito indicato con CCL, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. L'ordinamento didattico (RAD) del Corso di laurea in "Lingue e culture europee" (classe L-12), con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, così come approvato dai competenti organi ministeriali e riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo, consultabile on line all'indirizzo http://www.lettere.unimore.it/lce/rad_lce_stampa_13-11-2008.pdf, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2 – Ammissione e preparazione iniziale

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in "Lingue e Culture europee" (classe L-12) devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. In conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico (RAD) e nella sezione Off.F della Banca-dati dell'offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento, per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di una lingua straniera almeno ad un livello B1 (competenza intermedia) del Quadro Comune europeo di Riferimento e di una seconda lingua straniera almeno ad un livello A2 (competenza pre-intermedia) nella seconda lingua scelta.
3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate, prima dell'inizio delle lezioni, attraverso un test informatizzato a cura del Centro Linguistico di Ateneo. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso con le seguenti modalità: programma di esercitazioni

linguistiche intensivo da svolgersi durante il primo anno di corso attraverso un incontro aggiuntivo settimanale di esercitazioni linguistiche per il primo e il secondo semestre; la valutazione delle competenze e conoscenze raggiunte viene valutata durante gli esami di lingua straniera del primo anno.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea in "Lingue e Culture europee" (classe L-12) è articolato in più curriculum, che sono attivati secondo quanto indicato nella sezione Off.F della Banca-dati dell'offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento, che è consultabile on line all'indirizzo www.lettere.unimore.it è riportato nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. L'attivazione dei curricula viene deliberata annualmente dal Consiglio di Facoltà, in sede di definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo.
2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea in "Lingue e Culture europee", l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, sono definiti nell'Allegato 3, consultabile all'indirizzo www.lettere.unimore.it. Le attività formative attivate ed ogni eventuale ulteriore modifica dell'Allegato 3 sono resi noti annualmente attraverso il Manifesto degli studi della Facoltà di Lettere e Filosofia, sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 28 del RDA.
Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esame.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota indicata nell'Allegato 3, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del RDA.

L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (denominati semestri), ad eccezione dei casi in cui comprovate esigenze didattiche non lo consentano.

Art. 4 - Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 3, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva del profitto. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) di base;
 - 2) caratterizzanti;
 - 3) affini o integrative;
 - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o una combinazione di alcune delle precedenti tipologie. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CCL. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. Per quanto riguarda le competenze comunicative nelle lingue straniere verranno verificate attraverso prove apposite, scritte e orali, anche in itinere, predisposte dai collaboratori esperti linguistici (CEL) del Centro Linguistico di Ateneo con la supervisione dei docenti titolari degli insegnamenti relativi alle lingue straniere e secondo un programma graduato che consenta agli studenti di raggiungere, al momento della laurea, un livello C1 certificato in una lingua e un livello non certificato, ma approssimativamente B2 nell'altra lingua.
Le competenze comunicative finali in lingua straniera verranno verificate tramite il conseguimento della certificazione C1 in almeno una lingua straniera.
Le abilità informatiche verranno verificate mediante una prova di idoneità.
I risultati degli stages/tirocini verranno verificati singolarmente dai docenti che sono stati chiamati a ricoprire il ruolo di tutor scientifico e dal responsabile di Facoltà per gli stages/tirocini, ed, infine, collegialmente, dai membri del Consiglio di Facoltà.
I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati /riconosciuti, nel rispetto della coerenza formativa del corso in Lingue e Culture europee, attraverso le valutazioni ottenute presso l'Università straniera di esami o altre attività formative concordati con il docente responsabile dello scambio ed indicati nel learning agreement.
6. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 3, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.
7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 6 anni dalla data dell'esame; 10 anni per gli studenti iscritti a tempo parziale. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro cinque anni accademici consecutivi dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università decade dallo status di iscritto.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale potrà consistere nell'elaborazione di un testo scritto a carattere accademico professionale con opzione tra:
 - a) Un progetto di traduzione svolto sotto la supervisione di un docente relatore;
 - b) Una riflessione a partire da dati o osservazioni raccolti durante periodi di esperienza lavorativa (ad esempio, tirocinio) sviluppato sotto la supervisione di un docente relatore;
 - c) Un approfondimento di un tema concordato con un docente relatore della Facoltà.

2. Gli studenti richiedono al Consiglio di Facoltà l'approvazione dell'assegnazione dell'argomento della tesi e il nominativo del relatore almeno 3 mesi prima della discussione delle prove finali.

Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Preside e sono composte secondo i seguenti criteri: le funzioni di Presidente della commissione giudicatrice sono svolte, ove presente, dal Preside di Facoltà o dal Presidente del CCL ovvero da un professore di prima fascia. I restanti componenti della commissione sono costituiti da docenti di prima e seconda fascia, ricercatori, docenti a contratto presso la Facoltà nell'anno accademico interessato e cultori della materia. I docenti a contratto e i cultori della materia cumulativamente non possono essere superiori a due in ciascuna commissione. Possono altresì far parte delle commissioni giudicatrici, ai sensi dell'art. 27, comma 8, RDA, anche docenti di Facoltà o Università diverse da quelle cui sono iscritti i candidati. Ciascuna commissione giudicatrice è costituita da almeno 5 membri. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva, che deve in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante sono: adeguatezza della documentazione bibliografica, coerenza dell'argomentazione, correttezza nella raccolta dei materiali o della documentazione e nell'uso del metodo di analisi o di interpretazione, pertinenza delle argomentazioni portate a sostegno del lavoro.

3. Nel caso che uno studente lo richieda, la prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera tra quelle oggetto di insegnamento nel corso di studio, preventivamente concordata con il docente relatore mediante delega del CCL. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto del lavoro/dell'attività svolta/a in lingua italiana. Se la prova è redatta in lingua italiana dovrà essere predisposto un breve riassunto in lingua italiana e nelle due lingue oggetto di studio.

Art. 6 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 3 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:
 - a) della media ponderata in base ai crediti attribuiti a ciascuna attività formativa
 - b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 8 punti.
3. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (tre anni). E' possibile frequentare le attività formative dell'anno di corso successivo e sostenere le relative verifiche del profitto soltanto dopo aver completato le attività dell'anno di corso cui si è iscritti.

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche è fortemente consigliata, ma non è obbligatoria.
2. Il Corso di laurea in "Lingue e Culture europee" prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche che ne hanno i requisiti solo per il II e III anno di corso per un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di

corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 8 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, presentando l'apposita domanda entro il 20 ottobre.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà di norma, ad opera del CCL, secondo i seguenti criteri:

- a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è non inferiore all'80%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL.;
 - b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è non inferiore all'80%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL;
 - c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, verranno di norma riconosciuti gli esami sostenuti che abbiano il medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'allegato 1.
2. Se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia della medesima classe dichiarato affine nell'ordinamento didattico, il riconoscimento dei CFU comuni ai due Corsi avverrà automaticamente.
 3. Gli studenti rientranti nei casi a), b) e c) sopra indicati che abbiano maturato almeno 30 cfu possono essere iscritti al II anno di corso; gli studenti che abbiano maturato almeno 80 cfu al III anno di corso.
 4. In caso di riconoscimento [del 100% dei crediti](#), l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà [mediante il riconoscimento automatico del voto conseguito; in caso di riconoscimento di una percentuale inferiore al 100% il voto finale sarà dato dalla media della valutazione conseguita precedentemente e dalla valutazione successiva ottenuta per i crediti restanti.](#)

Art. 10 –Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Facoltà tramite il CCL.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CCL, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative andranno indicate, insieme agli altri insegnamenti che concorrono alla definizione del piano di studio, nei termini e con le modalità di cui

verrà data ampia notifica nel corso dell'anno accademico di riferimento. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

2. La presentazione di piani di studio individuali è di norma esclusa per gli studenti iscritti al primo anno.

Per gli anni di corso successivi al primo, il termine per la presentazione di piani di studio individuali è stabilito al 30 settembre.

3. Il Consiglio di corso di studio o di classe o interclasse valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 ottobre. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione piani di studio presentandone richiesta scritta al Presidente entro il 15 novembre dello stesso anno.

Art. 11 – Tutorato

1. Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCL attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche.

2. Per tale valutazione il CCL si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CCL può attivare, d'intesa con la Commissione didattica di Facoltà, iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 14 – Trasparenza

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del corso di laurea in Lingue e Culture europee attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Facoltà e di Ateneo, agli indirizzi www.lettere.unimore.it e www.unimore.it

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF (se previsto) o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i tre anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.